

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' STATICA
DELLE COPERTURE DELLE STRUTTURE FERROVIARIE
INTERRATE IN CORRISPONDENZA DEL NUOVO IMPIANTO
TRANVIARIO DI PIAZZA BALDISSERA**

CIG B0521FD806

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente delegato del Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, Ing. Amerigo STROZZIERO, nato ad Avellino, il 1 agosto 1969, domiciliato per la carica in p.zza San Giovanni 5 – 10122 Torino, e l'ing. Simone FERRARIS, c.so Milano 30 – 20900 Monza, C.F. FRRSMN81E06E379O, P. I.V.A. 02297990026, nato a Ivrea (TO), il 6 maggio 1981,

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 1875 del 28 marzo 2024 che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al professionista suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 50 – comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 l'incarico professionale per la verifica dell'idoneità statica delle coperture delle strutture ferroviarie interrato in corrispondenza del nuovo impianto tranviario di piazza Baldissera.

L'incarico, per la particolare natura, è conferito in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 2 – DIRETTIVE, PRESCRIZIONI, TERMINI

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità suindicate, comporta nello specifico, la verifica della idoneità statica delle strutture orizzontali della galleria ferroviaria al transito delle vetture tranviarie in corrispondenza del nodo di Piazza Baldissera.

L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Ing. Amerigo Strozzi, Dirigente delegato presso il Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Le attività sopra indicate dovranno essere effettuate nel periodo intercorrente tra la stipula del presente contratto ed il 30/03/2024; è prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna prevista per la conclusione delle attività pattuite qualora la responsabilità sia imputabile all'affidatario, ed in ogni caso non superiore al 10% dell'importo della prestazione medesima, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 10. In funzione dell'andamento dell'incarico il R.U.P., su richiesta motivata dell'affidatario, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla suddetta scadenza.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico assegnato, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

La documentazione dovrà essere formalmente consegnata al Responsabile del Progetto.

Art. 4 – GARANZIE

Tenuto conto della comprovata professionalità del soggetto incaricato, della durata dell'incarico e della ridotta entità del corrispettivo economico, ai sensi dell'articolo 53 – comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo professionale per l'attività in oggetto ammonta a complessivi € **6.000,00**, oltre contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti.

L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze

motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto. L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto, e in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con fondi a disposizione della Città.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato

rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 10 – PENALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'affidatario, assunti in forza del presente contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 %, che non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023.

Detta penale trova altresì applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto, rispetto alla data fissata dal RUP;

- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal RUP.

Le penali di cui sopra si applicano nei casi di inosservanza dei termini di cui al precedente art. 2.

Nel caso del raggiungimento del 10% della penale di cui al presente articolo, o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di

materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 12 - DOVERE DLRISERVATEZZA

L’Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell’Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l’Affidatario venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.

L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione committente dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l’Affidatario è tenuto a risarcire all’Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13 - SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all’IVA per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata, in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 6 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente), Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L’Affidatario
Ing. Simone FERRARIS

Il Dirigente delegato
Ing. Amerigo STROZZIERO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente), Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L'Affidatario

Ing. Simone FERRARIS

Partenza: AOO 054, N. Prot. 00009569 del 10/04/2024

1.v, 60.v, SCSP-054/054.std, 054.arm, 10.vstd, AOO054-38.nd